

SCHEMA DI CONTRATTO

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GOVERNANCE ICT, EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI ASSISTENZA AGLI UTENTI E SVILUPPO PROGETTI SPECIALI – CIG 907339633F

TRA

il **Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione**, costituito sotto forma di libera associazione senza fini di lucro, istituito nel 2000 in applicazione della Legge n. 196/1997, nel seguito indicato come “Forma.Temp”, con sede e domicilio fiscale in Roma, Piazza Barberini, 52, 00187, codice fiscale n. 97216030581, nella persona del suo legale rappresentante, nonché Presidente Prof. Francesco Verbaro, nato a Messina il 4.12.1969, CF: VRB FNC 69T04 F158A,

E

xxxxxxxxxx (in seguito indicato come “Prestatore”), con sede legale in Via xxxxxxxxxxxxxx, n. x - xxxxx - xxxx,, codice fiscale e partita IVA n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nella persona di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede societaria sopra indicata, nella sua qualità di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PREMESSO CHE

- a) con delibera del Consiglio di Amministrazione n. xxx del xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2021, è stata indetta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i. (di seguito indicato come “Codice”), una procedura aperta finalizzata all’affidamento dei “*Servizi di supporto alla governance ICT, evoluzione del sistema di assistenza agli utenti e sviluppo progetti speciali*”;
- b) si è provveduto ad assicurare la più ampia visibilità della procedura in oggetto,

provvedendo ad effettuare le seguenti pubblicazioni previste dal Codice dei contratti pubblici:

- Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - xxx;
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V Serie Speciale – Contratti Pubblici, n. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, del xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- sito internet di Forma.Temp in data xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e sito informatico del Ministero delle Infrastrutture “Servizio Contratti Pubblici”;
- quotidiani “xxxxxxxxxxxxx” (ed. nazionale), “xxxxxxxxxxxxx” (ed. nazionale), “xxxxxxxxxxxxx” (ed. locale) e “xxxxxxxxxxxxx” (ed. locale);

c) all’esito di detta procedura il servizio è stato affidato all’operatore sopra citato, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. xxx del xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

d) in applicazione dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici, come recentemente modificato, è stata riconosciuta l’anticipazione del xx% del prezzo totale del contratto con le modalità, le tempistiche e le condizioni previste nel citato articolo;

e) la somma riconosciuta come anticipazione risulta essere pari ad € xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ed è stata garantita a mezzo polizza fideiussoria xxxxxxxxxx n. xxxxxxxxxxxxxxx del xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx comprensiva degli interessi legali calcolati ai sensi dell’articolo 35, comma 18, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

f) le Parti, con il presente Contratto, intendono disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti l’affidamento in oggetto.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra indicate e rappresentate, concordano e stipulano quanto segue:

Art. 1

(Premesse e allegati)

1.1 Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, così come fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto, in ordine di priorità: il Capitolato Tecnico

prestazionale e le offerte tecnica ed economica dell'aggiudicatario.

Art. 2

(Oggetto del Contratto)

2.1 Il Prestatore si obbliga a svolgere il Servizio di global service per le attività necessarie al funzionamento dei locali sede di Forma.Temp, come meglio descritto nel Capitolato tecnico e alle condizioni ivi stabilite, nonché secondo quanto indicato nell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara, parti integranti e sostanziali del presente contratto.

3.1 L'oggetto del presente appalto in sintesi è costituito dalla prestazione dei seguenti servizi:

1. xxx;
2. xxx:

-

Per il dettaglio delle singole attività si rinvia al Capitolato tecnico prestazionale, parte integrante del presente accordo.

Tutte le attività, nonché tutte le comunicazioni tra Prestatore e Forma.Temp dovranno avvenire unicamente in italiano e il Prestatore conferma di garantire la disponibilità di una sede operativa in Italia per tutta la durata del contratto.

Tutta la documentazione redatta dal Prestatore nell'ambito dell'affidamento dovrà essere prodotta su modelli di documento forniti o concordati con Forma.Temp.

2.2 Richieste di servizi non previsti, che si rendano necessari dopo la firma del contratto ed espressamente formulate da Forma.Temp, dovranno essere quantificate (risorse, tempi e costi), dal Prestatore agli stessi patti e condizioni del presente contratto.

2.3 Le parti, preso atto degli obblighi e delle responsabilità derivanti dal rispetto della normativa europea e nazionale vigente in tema di trattamento dei dati personali, si impegnano ad eseguire quanto oggetto del presente contratto in conformità alla predetta normativa.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e 32 del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n 2016/679 (GDPR), il Prestatore si impegna a collaborare con il titolare del trattamento e con il DPO al fine di effettuare una preliminare valutazione dei rischi per individuare e adottare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie e idonee per assicurare che il trattamento dei dati personali sia realizzato in modo conforme alla disciplina dettata dal Regolamento stesso.

Per quanto sopra, il Prestatore si impegna ad impiegare tutti i mezzi necessari ed idonei affinché si realizzi un risultato conforme alle esigenze del committente.

Art. 3

(Decorrenza, durata ed efficacia)

3.1 Il presente contratto sarà efficace tra le Parti a partire dalla data della sua sottoscrizione ed avrà la durata di **36** (trentasei) mesi solari a partire dalla data del verbale di avvio delle prestazioni.

3.2 E' espressamente escluso ogni rinnovo tacito.

3.3 Si procede alla sottoscrizione del presente contratto, in applicazione dell'articolo 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011 s.m.i., ovvero in assenza dell'informazione antimafia, fermo restando che i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni previste, saranno corrisposti sotto condizione risolutiva.

Nel caso di rilascio da parte del prefetto di informativa antimafia interdittiva, il contratto sarà immediatamente risolto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e consegnate e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, e nei limiti delle utilità conseguite.

3.4 Trovano comunque applicazione le norme di cui all'articolo 106, commi 1, 2, 11 e 12 e all'articolo 63, comma 5, del d.lgs. 50/2016 s.m.i., fermo restando che l'importo del contratto, non potrà superare l'importo massimo a base di gara pari ad € xxxxxxxxxxxxxxxx IVA esclusa, senza idonea motivazione.

Art. 4

(Impegni specifici del Prestatore)

4.1 Il Prestatore si impegna a:

- fornire a Forma.Temp i servizi di cui all'art. 2 secondo i termini e le condizioni di cui al presente contratto;
- rispettare, nella prestazione dei servizi di cui all'art. 2, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tal scopo potranno essere impartite da Forma.Temp;
- fornire i servizi con proprio personale competente e avente almeno le caratteristiche professionali minime richieste;
- adempiere, per il proprio personale, a tutti gli obblighi di legge, fiscali previdenziali, assicurativi, assistenziali e a corrispondere al personale stesso una retribuzione non inferiore a quella prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile;
- manlevare e tenere indenne Forma.Temp da qualsiasi azione, pretesa o danno, a qualunque titolo, rivendicato dai suoi lavoratori per il mancato rispetto degli obblighi e/o delle garanzie in materia di sicurezza del lavoro prescritte dalla normativa vigente e/o dalle obbligazioni di cui al presente articolo.
- (se applicabile) ai sensi dell'articolo 47, comma 3, a consegnare entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della

relazione comporta l'applicazione delle **penali** di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

- (se applicabile) ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle **penali** di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso.

Art. 5

(Condizioni della prestazione del servizio)

5.1 Tutte le attività oggetto del presente contratto, comprensivo degli allegati, dovranno essere realizzate entro i termini previsti dall'atto medesimo.

5.2 Il Prestatore procederà all'erogazione del servizio nominando un Responsabile che avrà il compito di:

- coordinare le attività relative alla erogazione del servizio;
- gestire i rapporti operativi con Forma.Temp;

- fornire regolarmente, con cadenza almeno settimanale, a Forma.Temp la documentazione e i rapporti necessari per una corretta e tempestiva pianificazione, monitoraggio ed esecuzione della fornitura, nonché per evitare e/o gestire i rischi.

Art. 6

(Organizzazione del lavoro)

6.1 Le attività di supervisione, gestione e controllo della corretta esecuzione del presente contratto sono svolte da Forma.Temp con le modalità ivi previste.

6.2 Forma.Temp ha designato quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx per le attività di cui all'art. 6.1.

6.3 Il Prestatore designa quale proprio Referente del servizio oggetto dell'appalto xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, costantemente reperibile negli orari di esecuzione delle prestazioni, che avrà il compito di rappresentarlo nei suoi rapporti con Forma.Temp e che assicurerà che le attività richieste dal DEC di Forma.Temp vengano svolte nei tempi e con le modalità di cui al presente contratto e al capitolato tecnico prestazionale.

6.4 Tutte le attività eseguite dal Prestatore saranno oggetto di verifica periodica della loro conformità al presente contratto, comprensivo degli allegati, da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 7

(Penali)

7.1 Il Prestatore dovrà attenersi per l'erogazione dei servizi, agli obblighi e doveri indicati nel contratto e allegati e garantire i livelli di servizio e le tempistiche concordati.

7.2 In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di Forma.Temp, troverà applicazione quanto previsto dal presente contratto e dal capitolato e, in ogni caso, il Prestatore dovrà comunicare per iscritto a Forma.Temp le proprie contro deduzioni, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione, supportate da una chiara ed esauriente documentazione.

7.3 Qualora le predette contro deduzioni non pervengano a Forma.Temp nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Prestatore delle penali, anche multiple ove necessario, come da capitolato.

7.4 Forma.Temp potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto al Prestatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.

7.5 Il Prestatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione di penali non preclude il diritto di Forma.Temp a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

7.6 Il Prestatore si impegna sin d'ora a tenere indenne Forma.temp da ogni pregiudizio conseguente alle attività poste in essere in esecuzione del presente contratto, anche nel caso in cui venissero avanzate contro Forma.temp richieste, azioni giudiziarie o sanzioni da parte di terzi, nel periodo successivo alla scadenza del presente contratto, ma in conseguenza di atti compiuti dal Prestatore nell'ambito del presente incarico.

Art. 8

(Tariffe, corrispettivi e pagamenti)

8.1 L'importo complessivo massimo per il servizio è pari ad € XXXXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/00) iva esclusa;

8.2 Ai fini del pagamento dei corrispettivi contrattuali risultanti dall'offerta economica e di cui al precedente paragrafo, il Prestatore potrà emettere fattura, con cadenza XXXXXXXXXXXXXXXXXX, solo se in possesso del benestare alla fatturazione, documento rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), attestante la validità del documento di Stato Avanzamento Lavori (di seguito SAL), consegnato dal Prestatore (a mezzo PEC, datato e sottoscritto dal Referente del Contratto), dando evidenza delle prestazioni eseguite nel periodo di riferimento.

Quanto contenuto nel SAL verrà valutato in contraddittorio con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, in base a quanto rilevato da Forma.Temp, circa tempi e modi di intervento, tali da essere conformi ai livelli di servizio concordati. Qualora ciò non

avvenisse Forma.Temp applicherà le relative penali sulla prima fattura successiva al verificarsi dell'evento; in alternativa Forma.Temp. potrà anche ricorrere all'escussione della garanzia definitiva di cui al successivo art.13.

Art. 9

(Foro competente)

9.1 Per eventuali controversie tra le parti derivanti dall'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, il foro competente è quello di Roma.

Art. 10

(Riservatezza – Data agreement)

10.1 Il Prestatore si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, documenti e notizie di carattere riservato, di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto venga a conoscenza in forza del presente impegno. Il Prestatore si obbliga a ottemperare al vincolo di riservatezza anche successivamente alla scadenza del presente accordo.

10.2 Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa in materia di privacy di cui al Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) e al d.lgs. n. 196/2003 s.m.i.

Il trattamento dei dati è effettuato nel rispetto delle misure tecniche e organizzative che le Parti hanno posto in essere per garantire un adeguato livello di sicurezza nella protezione dei dati personali.

Il Prestatore dichiara di conoscere e di aver preso atto del contenuto dell'informativa ex art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (cd GDPR) fornita da Forma.Temp e disponibile all'indirizzo <http://www.formatemp.it/privacy/>.

10.3 Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) recante "Regolamento generale sulla protezione dei dati" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione

del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù della citata normativa.

10.4 Ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, il Prestatore accetta, altresì, la nomina a Responsabile del trattamento dei dati alle condizioni e nei termini previsti nell'atto di nomina (Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

10.5 Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e/o cartacei.

Art 11

(Recesso e risoluzione)

11.1 Forma.Temp si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento e previo pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite e consegnate e del 10% di quelle non eseguite, ai sensi dell'articolo 109, del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016 s.m.i.), dandone preavviso al Prestatore almeno un mese prima della data di efficacia del recesso.

11.2 Forma.Temp potrà risolvere il presente contratto in ogni momento, con efficacia dalla data indicata nella diffida ad adempiere inviata al Prestatore, per inadempimento, ritardo o nel caso in cui quest'ultimo abbia violato qualsiasi obbligo del presente contratto e, qualora la violazione possa essere sanata, tale violazione non sia stata sanata entro il termine indicato nella suddetta diffida ad adempiere.

11.3 In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge italiana incluso il diritto al risarcimento dei danni.

11.4 Al presente contratto si applica quanto previsto dall'art. 1453 del codice civile e all'articolo 108, del codice dei contratti pubblici.

Art. 12

(Responsabilità civile)

12.1 Il Prestatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Prestatore quanto di Forma.Temp e di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Art. 13

(Deposito cauzionale definitivo)

13.1 Come anticipato in premessa, in applicazione dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici, (è stata riconosciuta al Prestatore l'anticipazione del 20%) del valore totale del contratto con le modalità, le tempistiche e le condizioni previste nel citato articolo (*se applicabile*);

13.2 La somma riconosciuta come anticipazione è di € xxxxxxxxxxxx ed è stata garantita a mezzo polizza fideiussoria xxxxxxxxxxxx n. xxxxxxxxxxxxxxxx del xxxxxxxxxxxxxxxxx comprensiva degli interessi legali calcolati ai sensi dell'articolo 35, comma 18, d.lgs. 50/2016 e s.m.i. (*se applicabile*);

13.3 Ciò precisato la cauzione definitiva, dovuta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, deve essere calcolata sul restante importo di € xxxxxxxxxxxxxxxxx.

13.4 Pertanto il Prestatore ha costituito polizza fideiussori n. xxxxxxxxxxxxxxxxx in data xxxxxxxxxxxxx rilasciata da xxxxxxxxxxxx, di importo totale pari ad € xxxxxxxxxxxxxxxxx, corrispondente al xx% dell'importo di cui al precedente punto 13.3, ridotto secondo il combinato disposto degli articoli 103, comma 1 e 93, del Codice dei contratti pubblici. La cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente contratto.

13.5 In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Prestatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Forma.Temp, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 7, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

13.6 La garanzia opera nei confronti di Forma.Temp a far data dalla sottoscrizione del contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti di Forma.Temp verso il Prestatore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del Codice, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Prestatore all'istituto garante, di un documento, emesso periodicamente da Forma.Temp, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

13.7 In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da Forma.Temp.

13.8 Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Prestatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Forma.Temp.

13.9 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 103 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 14

(Divieto di cessione del contratto)

14.1 È fatto assoluto divieto al Prestatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente

contratto, a pena di nullità della cessione e del contratto medesimo.

14.2 In caso di inadempimento da parte del Prestatore degli obblighi di cui al presente articolo, Forma.Temp, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Art. 15

(Obblighi del Prestatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

15.1 Il Prestatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136, "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i.

15.2 In ogni transazione associata al presente contratto dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il Prestatore si assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3, della L. n. 136/2010 e successive modifiche e nel rispetto delle Linee guida ANAC.

15.3 In ogni fattura deve essere indicato il Codice Identificativo Gara (CIG) della procedura di affidamento del presente contratto, ovvero il **CIG: 907339633F**

15.4 Il Prestatore assume detti obblighi nella piena consapevolezza che, in conformità a quanto indicato al comma 9 bis, dell'art. 3, della L. n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Art.16

(Ulteriori obblighi a carico del Prestatore)

16.1 Il Prestatore dichiara e garantisce di possedere le capacità tecniche, finanziarie, organizzative, nonché i requisiti minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni oggetto del Contratto e si impegna ad eseguire le attività richieste a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle specifiche richieste nel Capitolato tecnico e contenute nell'Offerta Tecnica.

16.2 Il Prestatore eseguirà le prestazioni oggetto del presente Contratto con gestione a proprio rischio e con autonoma organizzazione dei mezzi necessari all'esecuzione del

servizio, nel rispetto di ogni normativa applicabile, vigente e/o futura. A tal fine, il Prestatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne Forma.Temp da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni in tema di sicurezza, igiene del lavoro ed ambiente.

16.3 Il Prestatore si impegna a prestare l'attività oggetto del presente Contratto con la diligenza professionale richiesta dalla natura, dall'oggetto e dalla tipologia delle prestazioni in oggetto, nel pieno rispetto ed in conformità di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti o che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto.

16.4 Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Prestatore che non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti di Forma.Temp, assumendosene ogni relativa alea.

16.5 Il Prestatore si impegna espressamente a:

- impiegare, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nel medesimo, nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse;
- rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a Forma.Temp per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nel Contratto;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di qualità del servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le

indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da Forma.Temp;

- comunicare tempestivamente a Forma.Temp, per verifica e approvazione, le eventuali proposte di variazione della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni ed i nominativi dei nuovi responsabili, aventi caratteristiche pari o superiori ai profili offerti in sede di gara, pena la risoluzione del contratto. I costi associati alle variazioni suddette sono a carico del Prestatore;

- non opporre a Forma.Temp qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi;

- manlevare e tenere indenne Forma.Temp da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

- rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice.

- Il Prestatore è tenuto a comunicare a Forma.Temp ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e nei propri organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

- Il Prestatore dichiara di conoscere ed accettare integralmente il contenuto del Codice di Comportamento adottato da Forma.Temp e disponibile all'indirizzo www.formatemp.it nella sezione "Documentazione" - "Documenti istituzionali Forma.Temp".

Art. 17

(Normativa in tema di contratti pubblici)

17.1 Il Prestatore prende atto che l'efficacia del presente Contratto è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici di cui al Codice. In particolare, il Prestatore garantisce l'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del Codice, nonché la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla

legge e dal Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni contrattuali e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto.

17.2 Il Prestatore assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente a Forma.Temp ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto. Resta inteso che qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto anche di uno solo dei predetti requisiti, il Contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici e art. 1456 del codice civile.

17.3 Il Prestatore prende atto che Forma.Temp si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente Contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.

Art. 18

(Subappalto)

18.1 Il Prestatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta (Cfr. DGUE, Parte II, sezione D), si è riservato di affidare in subappalto l'esecuzione "XX".

18.2 Forma.Temp non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati al Prestatore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art.105, comma 13, del Codice.

18.3 Il Prestatore è responsabile dei danni che dovessero derivare a Forma.Temp o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

18.4 Il Prestatore deposita presso Forma.Temp. il/i contratto/i di subappalto, in copia

autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il/i contratto/i di subappalto, corredato/i della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica/ano puntualmente l'ambito operativo del/i subappalto/i sia in termini prestazionali, che economici.

18.5 Il Prestatore allega al/i suddetto/i contratto/i, la/e dichiarazione/i circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare/i del subappalto/i. Al momento del deposito del contratto, il Prestatore trasmette il/i DGUE del/dei subappaltatore/i contenente/i:

- la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

18.6 In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, Forma.Temp **non potrà autorizzare il/i subappalto/i.** In caso di non completezza dei documenti presentati, Forma.Temp procederà a richiedere al Prestatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il/i subappalto/i non verrà/anno autorizzato/i. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del/i subappalto/i. Il Prestatore è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del/i subappalto/i subisca/no variazioni e l'importo dello/gli stesso/i sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7, del citato art. 105 del Codice.

18.7 Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Prestatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di Forma.Temp, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il Prestatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e

contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8, dell'art. 105 del Codice. Il Prestatore si obbliga a manlevare e tenere indenne Forma.Temp da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. Il Prestatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati da Forma.Temp inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse di Forma.Temp. In tal caso, il Prestatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di Forma.Temp, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. Il Prestatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

18.8 L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

18.9 In caso di inadempimento da parte del Prestatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Forma.Temp può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

18.10 Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Art 19

(Avvalimento)

19.1 Il Prestatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta (Cfr. DGUE, Parte II, sezione C), fa affidamento sulle capacità di altro soggetto per soddisfare i requisiti di ordine speciale prescritti nel bando di gara.

19.2 I requisiti speciali prescritti nel bando di gara di cui il Prestatore si è avvalso per

di approvare specificatamente le condizioni contenute negli articoli seguenti: art. 2 (Oggetto del contratto), art. 3 (Decorrenza, durata e efficacia), art. 4 (Impegni specifici del Prestatore), art. 5 (Condizioni della prestazione del servizio), art.7 (Penali), art. 8 (Tariffe corrispettivi e pagamenti), art. 9 (Foro competente), art. 10 (Riservatezza – Data agreement), art. 11 (Recesso e Risoluzione),art. 12 (Responsabilità civile), art. 13 (Deposito cauzionale definitivo), art. 14 (Divieto di cessione del contratto, art.15 (Obblighi del Prestatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari), art. 16 (Ulteriori obblighi a carico del Prestatore), art. 17 (Normativa in tema di contratti pubblici), 18 (Subappalto) e art. 19 (Avvalimento).

per il Prestatore

Il Legale Rappresentante

ALLEGATO A

Forma.Temp, come in epigrafe meglio generalizzato, in persona del suo legale Rappresentante Francesco Verbaro

NOMINA responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX come in epigrafe meglio identificata nella persona del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(giusta nomina XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).

L'ambito del trattamento dei dati personali che il Responsabile del trattamento tratta, deve ritenersi circoscritto alle sole attività correlate allo svolgimento del servizio commissionato ed in funzione del rapporto che intercorre tra il Responsabile del trattamento stesso ed il Committente.

In specifico, la nomina riguarda il trattamento dei dati di cui è Titolare il Fondo ma che saranno forniti al Committente in quanto necessari per l'esecuzione delle prestazioni di cui all'articolo 2 del contratto e suoi allegati.

Nell'esercizio delle proprie attività inerenti lo svolgimento del servizio commissionato, il Responsabile qui nominato tratterà i dati riferibili alle seguenti categorie di interessati:

- dati personali dei seguenti utenti e/o interlocutori di Forma.Temp:

- a) Agenzie per il Lavoro,
- b) Enti di formazione,
- c) Parti sociali;
- d) Organizzazioni sindacali;
- e) Dipendenti e collaboratori di Forma.Temp.
- f) docenti, corsisti, lavoratori, tutor;
- g) richiedenti e beneficiari del Sar, Mol, Tis, voucher Form&Go ed, in generale, utilizzatori delle prestazioni del Fondo.

Con riferimento alle tipologie di interessati sopra elencate, il Responsabile potrebbe

trattare le seguenti categorie di dati:

- a. dati anagrafici (nomi, cognomi, codici fiscali, iban, dati di contatto ecc);
- b. eventuali dati particolari (informazioni circa lo stato di salute, l'appartenenza sindacale, etc.);

Il Responsabile del trattamento quivi nominato si impegna a rispettare le norme in materia di privacy e le indicazioni ed istruzioni contenute nel presente e di seguito riportate.

A. Osservare il Reg. UE n. 679/2016 "GDPR", i Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, nonché il codice privacy come modificato dal D.LGS.101/2018.

B. Persone autorizzate al trattamento. Il Responsabile adotta ogni misura ragionevole per assicurare l'affidabilità di ogni soggetto (designato incaricato del trattamento), che avrà accesso ai dati personali del Titolare in ragione di qualunque rapporto lavorativo o di collaborazione instaurato con il Responsabile. Inoltre, garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza, e vigila costantemente sull'operato delle stesse.

C. Clausola di riservatezza. Si richiama quanto sopra riportato nel paragrafo rubricato "Riservatezza-Data Agreement".

D. Finalità. Il trattamento dei dati deve essere effettuato dal Responsabile del trattamento ai soli fini di dare esecuzione alle prestazioni a lui commissionate. Esso si dovrà configurare, quindi, come strettamente necessario per effettuare la prestazione commissionata.

In particolare, il Responsabile del trattamento deve assicurare che:

- i dati siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
- i dati siano raccolti solo per le specifiche finalità del trattamento assegnato (principio di limitazione delle finalità);

- i dati siano adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità (principio di minimizzazione dei dati);

- i dati siano esatti e se necessario aggiornati (principio di esattezza dei dati), predisponendo eventuali direttive in ordine al loro aggiornamento.

E. Diritto degli interessati. Il Responsabile del trattamento dei dati è tenuto a collaborare con il Titolare ai fini dell'esercizio dei diritti degli interessati (art. 28, paragrafo 3, lettera e).

F. Misure di sicurezza. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Responsabile del trattamento deve adottare idonee ed adeguate misure necessarie ai fini della sicurezza dei dati personali, ai sensi dell'articolo 32 del GDPR.

G. Assistenza al Committente. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Committente ai fini del rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR (in tema di sicurezza dei dati personali, sicurezza del trattamento, notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo, Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA etc.), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a sua disposizione.

H. Violazione di dati personali (Data Breach). Nel caso di Data Breach, il Responsabile del Trattamento dovrà notificare al Titolare del Trattamento ogni violazione riscontrata, a prescindere da qualsiasi valutazione circa l'impatto e le conseguenze attese della violazione stessa, senza indugio e, in ogni caso, entro il tempo massimo di 24 ore dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, utilizzando l'indirizzo email del Titolare (privacy@formatemp.it), corredando detta comunicazione con ogni documentazione utile a consentire al Titolare di notificare tale violazione al Garante e agli Interessati, ove necessario, nel rispetto delle tempistiche di cui all'art. 33 del GDPR.

La comunicazione dovrà, in ogni caso, contenere quantomeno i seguenti dettagli:

- (i) l'indicazione della probabile causa della violazione;
- (ii) le conseguenze note o attese di tale violazione;
- (iii) la soluzione proposta;
- (iv) le misure che siano state già adottate per contenere e limitare le conseguenze della violazione.

Il Responsabile del Trattamento garantisce, sin d'ora, che ogni informazione fornita a tal fine sarà completa, corretta e accurata.

I. Verifiche del Committente. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Committente tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi derivanti dall'art. 28 del GDPR e contribuire alle attività di revisione, comprese le verifiche realizzate dal Committente o da un altro soggetto da questi incaricato.

Il Responsabile del trattamento prende atto che il Titolare potrà eseguire delle verifiche direttamente, oppure per il tramite di audit, attraverso il DPO o tramite altre funzioni incaricate e/o consulenti esterni.

J. Restituzione dei dati. Al termine del servizio oggetto del contratto, il Responsabile del trattamento deve restituire, qualora ne sia in possesso, tutti i dati personali al Committente, salvo che non sia obbligato, da normativa vigente, alla conservazione per un tempo determinato od ai fini dell'esercizio del diritto di agire e/o di difendersi in giudizio.

K. Sub-responsabile. Il Responsabile del trattamento può ricorrere a un altro responsabile solo previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Committente. Se il Responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile (sub-responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Committente, deve imporgli, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nella presente nomina riferiti al responsabile del trattamento. In particolare, il sub-responsabile deve presentare garanzie sufficienti per la predisposizione di misure

tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare i requisiti normativi previsti.

Il Responsabile del trattamento è, comunque, sempre tenuto ad informare il Committente in merito alla scelta, aggiunta o sostituzione di qualsiasi sub-responsabile del trattamento, dando così al Committente l'opportunità di valutarla e, se del caso, opporvisi.

L. Registro delle attività dei trattamenti. Il Responsabile del trattamento deve tenere un registro delle attività dei trattamenti ai sensi dell'art. 30, c.2, del GDPR.

M. Amministratori di sistema. I Responsabili del Trattamento e i Sub-responsabili dovranno provvedere a nominare, ove previsto, i propri Amministratori di sistema come da specifico provvedimento del Garante *“Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - 27 novembre 2008”* e s.m.i.

N. Responsabile della protezione dei dati (DPO). Il Responsabile del trattamento deve procedere, se del caso, alla designazione del responsabile della protezione dei dati (DPO) ai sensi dell'art. 37 del GDPR. Qualora il Responsabile del trattamento ritenga di non doversi dotare di tale figura deve fornire adeguata e documentata motivazione al Committente.

O. Validità nomina. La presente nomina inizierà a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e, in ogni caso, dal momento in cui ha inizio il trattamento dei dati e ha validità per tutta la durata del rapporto giuridico intercorrente tra le Parti.

P. Sanzioni. Si rammenta che la violazione delle norme di legge in materia di privacy comporterà la comminazione delle sanzioni e l'eventuale risarcimento del danno e, ove, il Responsabile del trattamento dovesse effettuare il trattamento determinando autonomamente, finalità e mezzi di trattamento sarebbe considerato quale vero e proprio Titolare (art 28 n. 10 GDPR).

Q. Clausola di manleva. Il Responsabile del trattamento si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pregiudizio, costo, spesa, onere, sanzione che lo stesso dovesse subire e/o dover risarcire a terzi a causa della violazione, da parte sua o

da parte o degli eventuali Sub-Responsabili da esso nominati, delle disposizioni della Legge Applicabile e delle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento

R. Clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento si rendesse inadempiente ad uno degli obblighi quivi stabiliti, il presente incarico si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., dopo che il Titolare avrà comunicato per iscritto al Responsabile del trattamento che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto del Titolare del Trattamento alla manleva ed al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento.

Il Titolare, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riserva, nell'ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie per il corretto e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati collegate all'accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente designazione, si fa riferimento alla normativa, sia europea sia nazionale, in materia di protezione dei dati personali nonché al presente Contratto.

Firma per presa visione ed accettazione

Data e luogo

per Forma.Temp Il Legale Rappresentante	Per il Prestatore Il Legale Rappresentante
--	---